

Gen. N. _____



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 169 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 27 DICEMBRE 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA
DEL SIG. D.P.D. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER RISARCIMENTO
DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 20.11.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **28 dicembre 2005** al **12 gennaio 2006**.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 21.10.2005, con prot. n. 105, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Antonio Calvani – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. D.P.D. c/ il Comune di Molfetta;

l'attore assume che il giorno 11.11.2004, verso le ore 20,00 circa, nel percorrere la scalinata del locale Vico I Madonna dei Martiri, giunto all'ultimo gradino (danneggiato) cadeva riportando un "...*OMISSIS*" come poi diagnosticato dal locale Presidio Ospedaliero;

La citazione de qua è per l'udienza del **09 gennaio 2006**, per ivi, previa dichiarazione di responsabilità da illecito extracontrattuale e/o da custodia ai sensi dell'art. 2051 c.c. del Comune di Molfetta in relazione al sinistro de quo, sentirlo condannare al risarcimento del danno in favore dell'istante nella misura di € 2.000,00, o di quell'altra maggiore o minore che verrà accertata, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dal giorno del sinistro fino al soddisfo, nonché spese sopportate pari ad € 90,00;

Rilevato che l'Ente (nota in data 26.05.2005 a firma del Funzionario dell'U.A. Affari Legali) respingeva l'istanza risarcitoria non ravvisando nel caso di specie gli estremi dell'insidia o del trabocchetto, in quanto la scalinata esistente in Vico I Madonna dei Martiri è fornita di passamani su entrambi i lati e la piccola frattura dell'ultimo gradino della stessa non si è verificata in data recente; fra l'altro la circostanza avrebbe dovuto essere ben nota all'istante essendo residente il medesimo proprio nel prefato Vico;

Ciò premesso;

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere all'azione promossa dal Sig. D.P.D., non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto come sopra dedotto;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dal Sig. D.P.D., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del Comune di Molfetta all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccarini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito

con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
